

**REVISIONE PERIODICA
(ANALISI DELL'ASSETTO COMPLESSIVO)
DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE
DEL COMUNE DI VIGARANO MAINARDA
alla data del 31/12/2024**

**(ART. 20 D.LGS. N. 175 DEL 19 AGOSTO 2016, COSI' COME MODIFICATO DAL D.LGS. N. 100
DEL 16 GIUGNO 2017)**

RELAZIONE TECNICA

1 – PREMESSA

L'art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016, come modificato dal D.Lgs. n. 100/2017 (di seguito "T.U.S.P."), pone in capo alle amministrazioni pubbliche titolari di partecipazioni l'obbligo di effettuare annualmente, con provvedimento motivato, l'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette (Revisione periodica), predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.

Ai sensi dell'art. 20, comma 1, T.U.S.P., il provvedimento è adottato entro il 31 dicembre di ciascun anno, con riferimento alla situazione al 31 dicembre dell'anno precedente. Qualora sussistano le condizioni di cui al comma 2, si adotta un Piano di razionalizzazione corredato da relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione.

In base all'art. 26, comma 11, T.U.S.P., la prima annualità di applicazione è stata il 2018 (situazione al 31/12/2017). Con il presente atto si procede alla Revisione periodica 2025, con riferimento alla situazione al 31/12/2024.

In ragione dell'affidamento **in house** disposto nell'anno 2024 a favore di CMV Servizi SrL, la **Relazione sui servizi pubblici locali di rilevanza economica – anno 2024** di cui agli artt. 30 e 31 del D.Lgs. 23 dicembre 2022, n. 201 (**SPL**) è **materialmente inserita quale "Appendice 2"** alla presente Relazione ex art. 20 del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 (**TUSP**), della quale costituisce **parte integrante e sostanziale**.

2 – APPROFONDIMENTO NORMATIVO

2.1 – Oggetto della Revisione periodica – perimetro

L'ente effettua la ricognizione di tutte le partecipazioni dirette e indirette detenute al 31/12/2024.

Definizioni (art. 2 T.U.S.P.):

- "Partecipazione": titolarità di rapporti comportanti la qualità di socio o di strumenti finanziari con diritti amministrativi (art. 2, c. 1, lett. f).
- "Società": S.p.A., S.a.p.a., S.r.l., società di persone, società consortili, cooperative (art. 2, c. 1, lett. l).
- "Partecipazione indiretta": detenuta tramite società/organismi controllati (art. 2, c. 1, lett. g).
- "Controllo": ex art. 2359 c.c.; può derivare anche da norme statutarie o patti parasociali (art. 2, c. 1, lett. b).

Esclusioni: le società quotate detenute al 31/12/2015 sono mantenibili ex lege (art. 26, c. 3). Le partecipazioni oggetto di revisione includono: dirette, controllate, e indirette (di primo e superiore livello).

2.2 – Revisione Periodica delle società - Eventuali condizioni che rendono obbligatorio un Piano di Razionalizzazione

La razionalizzazione è obbligatoria, annuale e riguarda tutte le partecipazioni (anche di minima entità). L'esito (mantenimento/riassetto) è discrezionale ma puntualmente motivato rispetto ai requisiti di legge (artt. 4 e 20 T.U.S.P.), alla convenienza/necessità per la collettività e, per i servizi pubblici locali, alla

sostenibilità rispetto a forme alternative di gestione.

La ricognizione/analisi delle società può determinare la necessità di adottare un Piano di Razionalizzazione, così come previsto dal 2^a comma dell'art.20.

I Piani di Razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove con la revisione periodica le amministrazioni pubbliche rilevino la presenza delle seguenti macro categorie di situazioni, come previste dal 2^a comma dell'art.20 del TUSP:

a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie previste dall'art. 4, del medesimo Decreto. Il comma 1 dell'art.4 dispone che *“Le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società.”* Al successivo comma 2 il legislatore specifica, in positivo, le categorie di società legittimamente costituibili o detenibili da Enti pubblici, specificandone il tipo di attività ammessa, quale:

- i. produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- ii. progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- iii. realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
- iv. autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- v. servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.

Il comma 3 dell'art. 4 estende, invece, l'ambito della legittima partecipazione, da parte di Enti pubblici, a compagini societarie a quelle aventi *“per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato”* mentre il comma 7 del medesimo articolo, in termini di specialità, prevede l'ammissibilità di specifiche attività.

I successivi commi dell'art. 4 prevedono altre fattispecie ammesse di partecipazioni societarie da parte del Comune, tra le quali (comma 8) si sancisce che *“E' fatta salva la possibilità di costituire società o enti in attuazione dell'articolo 34 del regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e dell'articolo 61 del regolamento (CE) n. 508 del 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio 15 maggio 2014.”*(comma 6).

- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro Il suddetto limite, ai sensi dell'art.26 comma 12-quinquies del TU, per i provvedimenti di ricognizione 2017 e 2018 era ridotto a 500.000 Euro.

- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.

La razionalizzazione periodica prevista dall'art. 20 del T.U.S.P. è:

- obbligatoria;
- da effettuarsi annualmente e per tutte le partecipazioni, anche se di minima entità;
- necessaria anche in caso di attestazione di assenza di partecipazioni.

Il piano di razionalizzazione può prevedere la fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione delle partecipazioni per le quali sussistono le suddette condizioni.

L'esito dell'analisi, salvo esplicite prescrizioni della legge, è rimesso alla discrezionalità delle amministrazioni partecipanti, le quali sono tenute a motivare espressamente la scelta effettuata in relazione alle singole società (alienazione/razionalizzazione/fusione/mantenimento della partecipazione senza interventi).

È, quindi, necessaria una puntuale motivazione sia per giustificare gli interventi di riassetto sia per legittimare il mantenimento della partecipazione.

Allo scopo, occorre specificare la sussistenza dei requisiti indicati dalla legge:

- stretta necessità della società rispetto alle finalità perseguite dall'ente e svolgimento, da parte della medesima, di una delle attività consentite dall'art. 4;
- sussistenza o insussistenza delle situazioni di criticità sintetizzate dall'art. 20, co. 2 (società con limiti di fatturato o scarso numero di dipendenti; che svolgono attività analoghe a quella di altre società/organismi; che hanno riportato perdite reiterate nel quinquennio; che necessitano di azioni di contenimento costi o di iniziative di aggregazione).

Nel fornire le suddette motivazioni va tenuta in considerazione l'attività svolta dalla società a beneficio della comunità amministrata. Pertanto, in caso di attività inerenti i servizi pubblici locali, va altresì esplicitata la ragione della convenienza economica dell'erogazione del servizio mediante la società partecipata piuttosto che in forme alternative (gestione diretta, azienda speciale, ecc.) e della sostenibilità della scelta in termini di costo-opportunità per l'ente.

In relazione ai servizi pubblici a rete di rilevanza economica, occorre anche dimostrare che non risultano necessarie operazioni di aggregazione con altre società operanti nello stesso settore.

2.3 - Adempimenti connessi alla adozione del provvedimento di “Revisione Periodica delle società” in cui le amministrazioni detengono partecipazioni e dell'eventuale Piano di Razionalizzazione.

I provvedimenti adottati ai sensi dei commi 1 (revisione periodica) e 2 (razionalizzazione) dell'art. 20, anche qualora attestanti l'assenza di partecipazioni o la decisione di mantenimento senza interventi di razionalizzazione, devono essere comunicati attraverso l'applicativo del Dipartimento del Tesoro, di cui all'art. 17 del d.l. n. 90/2014. Le informazioni così acquisite sono rese disponibili alla competente Sezione della Corte dei conti, nonché alla struttura del MEF competente per il monitoraggio, l'indirizzo e il coordinamento delle società a partecipazione pubblica di cui all'art. 15 del d.lgs., n. 175/2016.

Per la Corte, la Sezione è quella individuata dall'art. 5, comma 4, d.lgs. n. 175/2016: «*per gli atti delle amministrazioni dello Stato e degli enti nazionali sono competenti le Sezioni Riunite in sede di controllo; per gli atti delle regioni e degli enti locali, nonché dei loro enti strumentali, delle università o delle altre istituzioni pubbliche di autonomia aventi sede nella regione, è competente la Sezione regionale di controllo; per gli atti degli enti assoggettati a controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259, è competente la Sezione del controllo sugli enti medesimi*».

La “razionalizzazione periodica delle partecipazioni” va, infine, pubblicata sul sito internet istituzionale

dell'ente al fine di consentirne la conoscenza agli stakeholder. Va puntualizzato che tale adempimento si ritiene doveroso anche se esso non risulta espressamente previsto né dal T.U.S.P. né dal D.lgs. n. 33/2013,.

3 – REVISIONE PERIODICHE PRECEDENTI secondo le previsioni dell'art.20 del D.Lgs.175/2016 come integrato dal D.Lgs.100/2017

- Revisione 2018 con riferimento alla situazione al 31/12/2017: deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 26.9.17 avente ad oggetto "REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART.24 D.LGS.19.8.2016 N.175"; Tale atto ha confermato la insussistenza di presupposti tali da richiedere l'adozione di piani di razionalizzazione approvando, nel contempo, le motivazioni discrezionali che giustificavano il mantenimento. Nello corso dell'analisi e nello sviluppo degli elaborati si sono seguite le indicazioni fornite dalle Linee Guida del MEF – Dipartimento del Tesoro – Corte dei Conti, emanate il 23/11/2018, che dettano importanti chiarimenti concernenti anche i dati da comunicare in relazione al censimento annuale delle partecipazioni, di cui all'art. 17 del D.L. 90/2014, nonché ulteriori specifiche e documenti di supporto relativi all'attuazione del provvedimento da adottare ai sensi dell'art. 20 del TUSP;
- Revisione 2019 con riferimento alla situazione al 31/12/2018: deliberazione Consiliare n. n.57 del 18.12.18 avente ad oggetto "REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART.24 D.LGS.19.8.2016 N.175"; Tale atto ha confermato la insussistenza di presupposti tali da richiedere l'adozione di piani di razionalizzazione. . Nello corso dell'analisi e nello sviluppo degli elaborati si sono seguite le indicazioni fornite dalle Linee Guida del MEF – Dipartimento del Tesoro – Corte dei Conti emanate il 20/11/2019;
- Revisione 2020 con riferimento alla situazione al 31/12/2019: deliberazione Consiliare n. 12 del 28/12/2020 del Commissario Straordinario assunti i poteri del Consiglio Comunale. Tale atto ha confermato la insussistenza di presupposti tali da richiedere l'adozione di piani di razionalizzazione. Nello corso dell'analisi e nello sviluppo degli elaborati si sono seguite le indicazioni fornite dalle Linee Guida del MEF – Dipartimento del Tesoro – Corte dei Conti emanate il 26/11/2020;
- Revisione 2021 con riferimento alla situazione al 31/12/2020: deliberazione Consiliare n. 15 del 30/12/2021. Tale atto ha confermato la sussistenza di presupposti tali da richiedere l'adozione di piani di razionalizzazione con riguardo alla società CMV Energia & Impianti, approvando, nel contempo, le motivazioni discrezionali che giustificavano il mantenimento delle altre società. Nello corso dell'analisi e nello sviluppo degli elaborati si sono seguite le indicazioni fornite dalle Linee Guida del MEF – Dipartimento del Tesoro – Corte dei Conti emanate;
- Revisione 2022 con riferimento alla situazione al 31/12/2021: deliberazione Consiliare n. 61 del 27/12/2022. Tale atto ha confermato la sussistenza di presupposti tali da richiedere l'adozione di piani di razionalizzazione con riguardo alla società CMV Energia & Impianti, approvando, nel contempo, le motivazioni discrezionali che giustificavano il mantenimento delle altre società. Nello corso dell'analisi e nello sviluppo degli elaborati si sono seguite le indicazioni fornite dalle Linee Guida del MEF – Dipartimento del Tesoro – Corte dei Conti emanate;
- Revisione 2023 con riferimento alla situazione al 31/12/2022:
 - le motivazioni alla messa in fusione sono dettate dalla impossibilità del mantenimento della società CMV Energia & Impianti secondo quanto indicato nell'Allegato C) al presente atto, in considerazione del venir meno del requisito previsto dall'art. 20 comma 2 lett. b) del TUSP, considerato che nella propria DCC n. 61/2022 già si era espresso l'indirizzo di tale razionalizzazione della società;
 - nel corso del 2023, con DCC n. 58 del 06/11/2023 è stata deliberata l'autorizzazione e la legittimazione della presenza del Comune di Vigarano Mainarda all'assemblea straordinaria che andrà a deliberare la fusione per incorporazione di CMV Energia ed Impianti Srl in CMV Servizi Srl.
 - in data 26.06.2023 è stato depositato presso il Registro delle Imprese di Ferrara e Ravenna il progetto di fusione tra le due società partecipate

- Revisione 2024 con riferimento alla situazione al 31/12/2023:
 - deliberazione Consiliare n. 75 del 23/12/2024. Tale atto ha confermato la insussistenza di presupposti tali da richiedere l'adozione di piani di razionalizzazione. Nello corso dell'analisi e nello sviluppo degli elaborati si sono seguite le indicazioni fornite dalle Linee Guida del MEF – Dipartimento del Tesoro – Corte dei Conti emanate il 26/11/2020;

L'esito delle sopraelencate revisioni, così come previsto dai commi 3 e 4 dell'art. 20, verrà trasmessa alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti – Sezione Emilia-Romagna nonché alla nuova struttura di controllo del MEF di cui all'art. 15 del D.Lgs. 175/2016, attraverso l'applicativo Partecipazioni del Portale del Tesoro <https://portaletesoro.mef.gov.it>.

La presente Relazione comprende l'**Appendice 2 – Relazione SPL 2024** (artt. 30–31 D.Lgs. 201/2022).

5 – REVISIONE PERIODICA DELLE SOCIETA' 2025 - CON RIFERIMENTO ALLA SITUAZIONE AL 31/12/2024

5.1 - Le partecipazioni del Comune di Vigarano Mainarda - ricognizione

Alla data del 31/12/2024 il Comune di Vigarano Mainarda possedeva le seguenti partecipazioni dirette nelle seguenti società oggetto di rilevazione:

- > ACOSEA IMPIANTI S.R.L.
- > C.M.V. SERVIZI S.R.L.
- > CLARA S.P.A.
- > LEPIDA S.C.P.A.
- > S.I.PRO. - AGENZIA PROVINCIALE PER LO SVILUPPO S.P.A.
- > CONSORZIO CEV
- > Hera S.p.a. *(non soggiace alla disciplina del TUSP in quanto società quotata sul mercato regolamentato della Borsa italiana Spa, come da previsione contenuta all'art.1, comma 5. Inoltre, ai sensi dell'art. 26, comma 3 del TUSP, la società è esclusa dall'obbligo di alienazione e può essere mantenuta ex lege)*

5.2 – Evoluzione successiva al 31/12/2023

CMV Energia & Impianti S.r.l.: già fusa e incorporata in CMV Servizi S.r.l. con efficacia dal 22/12/2023.

Al 31/12/2024 la partecipazione dell'ente permane solo in CMV Servizi S.r.l.

Per le altre partecipazioni non risultano (allo stato degli atti comunali) variazioni di perimetro; eventuali aggiornamenti (aumenti/diminuzioni di quota, mutamenti statutari, governance, n. dipendenti, risultati di bilancio 2022-2024) saranno allineati in sede di validazione dati.

5.3 - Esito della Revisione Periodica in esame

Nelle schede allegate alla presente Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche sono puntualmente indicate le motivazioni che inducono l'ente al mantenimento di tutte le società.

6 – STRUTTURA DELL'ELABORATO

L'elaborato, redatto secondo le indicazioni fornite dalle Linee Guida del MEF e della Corte dei Conti diffuse nel tempo, denominato: "ANALISI ASSETTO COMPLESSIVO DELLE SOCIETA' IN CUI IL COMUNE DI VIGARANO MAINARDA DETIENE PARTECIPAZIONI DIRETTE O INDIRETTE (ART.20 .D.LGS. N.175/2016) – al 31/12/2024" è così articolato:

- 01 Scheda Anagrafica Ente
- 02 Ricognizione società partecipate
- 02.01 Elenco Partecipazioni dirette

- 02.02 Rappresentazione grafica
- 03 Requisiti TUSP
- 03.01 Schede per singola società con l'analisi delle finalità perseguite e attività ammesse
- 03.02 Schede per singola società con l'analisi delle condizioni art. 20 c. 2
- 04 Descrizione delle attività svolta e motivazioni del mantenimento
- 05 Azioni di razionalizzazione
- 05.01 Azioni di razionalizzazione per contenimento dei costi (negativo)
- 05.02 Azioni di razionalizzazione per Cessione/Alienazione quote (negativo)
- 05.03 Azioni di razionalizzazione per Liquidazione (negativo)
- 05.04 Azioni di razionalizzazione per Fusione (negativo)
- 05.05 Riepilogo azioni di razionalizzazione
- 06 Elenco motivazioni schede 05.02, 05.03 e 05.04

Al fine di ottemperare all'art. 20 del T.U., per ciascuna delle società oggetto di razionalizzazione periodica, i dati che si forniranno saranno raggruppati nelle seguenti schede di analisi:

1. DATI ANAGRAFICI
2. SETTORE DI ATTIVITA'
3. DATI DI BILANCIO
4. TIPOLOGIA E QUOTE DI PARTECIPAZIONE
5. DATI PER LA RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA ED ESITO

ALLEGATI:

Appendice 1 Elaborato Analisi assetto Società di cui il Comune detiene partecipazioni al 31/12/2024

Appendice 2 Relazione SPL